



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 11 dicembre 2014, composta da:

Dott.ssa. Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario, relatore

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;


VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;



Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

Visto il D.L. 174/2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n.

18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 recante *"le linee guida, i relativi*

questionari ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di

revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una

relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati

(questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione

superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a

5.000 abitanti)".

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario

2012, redatta dall'organo di revisione del Comune di Torrebelyicino (VI)

sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la

deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 8 ottobre 2014 prot. n. 7429 con la quale il Magistrato

istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota a

firma del Sindaco e del Revisore dei conti prot. n. 5534 del 22 ottobre 2014

(acquisita al prot. C.d.c. n. 7685 del 22 ottobre 2014);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 94/2014, che ha deferito la questione

all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto;



UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Daniela Alberghini;

FATTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2012, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguente, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e ss.mm.ii, dall'Organo di revisione del Comune di Torrebelvicino (VI) emergevano le seguenti criticità:

- 1) **Rendiconto approvato in ritardo** (23/05/2013);
- 2) **Scostamento tra previsioni ed accertamento nel recupero dell'evasione tributaria** (previsioni: euro 15.000, accertati euro 24,40);
- 3) **Gestione residui:** eliminazione di euro 102.196,15 di residui attivi e di euro 141.626,98 di passivi;
- 4) **Indebitamento: sforamento del parametro n. 7;**
- 5) **Operazione di finanza derivata** caratterizzata da un mark to market fortemente negativo al 31.12.2012 (-euro 913.133,00);
- 6) **Mancata ricognizione del personale;**
- 7) **Riduzione del fondo per la contrattazione integrativa non proporzionata alla diminuzione del personale.**

Con nota di risposta pervenuta in data 22 ottobre 2014, in epigrafe richiamata, a firma del Sindaco e del Revisore Unico dei Conti, il comune di Torrebelvicino forniva le proprie argomentazioni e precisazioni in riscontro ai rilievi istruttori. In particolare:

- 1) quanto al rendiconto approvato in ritardo, l'ente ha opposto che i motivi dipendono dall'aumentata mole degli adempimenti e scadenze a carico degli uffici comunali, sottorganico;



- 2) quanto allo scostamento tra previsioni ed accertamenti nel recupero dell'evasione tributaria l'ente ha chiarito che è stato contabilizzato l'accertamento solo di ciò che è stato incassato e che solo nel mese di dicembre 2012 sono stati emessi avvisi di accertamento per euro 13.397,31, a causa della priorità data da parte dell'ufficio all'organizzazione per la riscossione ordinaria dell'IMU, imposta di nuova costituzione;
- 3) quanto alla gestione residui, la riduzione dei residui attivi è avvenuta in ragione della loro vetustà e, conseguentemente, della progressivamente ridotta esigibilità, mentre la riduzione dei residui passivi è dovuta principalmente ad accantonamenti fatti per il pagamento delle rate degli swap, portati in avanzo destinato alla riduzione del debito (nell'esercizio 2013 sono stati estinti mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti);
- 4) quanto allo **sforamento del parametro di deficitarietà n. 7 (155,74%)**, già oggetto di rilievo in occasione dei controlli sul rendiconto dell'esercizio precedente e comunque in lieve miglioramento, l'ente conferma che nel 2013 non è stato contratto alcun nuovo mutuo;
- 5) quanto all'operazione di **finanza derivata (swap)**, contratta nel 2005 e scadente nel 2015, in relazione alla quale era stato chiesto in sede istruttoria di fornire una valutazione di economicità, l'ente ha dichiarato che il piano di ammortamento è "fisso ed invariabile" e che l'estinzione anticipata comporterebbe dei costi che l'Amministrazione,

al momento, non può sostenere;

- 6) quanto alla mancata ricognizione del personale, l'ente affermava trattarsi di un errore, essendo invece stata eseguita con deliberazione di G.C. n. 29 del 2012;
- 7) quanto, infine, alla riduzione del fondo per la contrattazione integrativa, dichiarato non conforme alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/10 in quanto non proporzionale alle diminuzioni di organico, l'ente non ha fornito, pur richiesto, ulteriori chiarimenti in quanto "il monitoraggio per la quantificazione dei risparmi" era ancora in corso.

DIRITTO

I. La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Più specificatamente, in relazione ai controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della legge n. 266 del 2005). Tale controllo è dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione



finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha altresì chiarito che il sindacato della Corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità, ascrivibile alla categoria del *<riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa>* (sentenza n. 179 del 2007).

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.


Infine, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del surrichiamato d.l. 174, ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali – in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica – è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Dal quadro normativo sopra ricostruito - che ha esteso a tutto il territorio



nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale - e dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, consegue che l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto *"su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa"* perché servono a garantire una vigilanza indipendente sugli *"obiettivi di finanza pubblica"* e a tutelare *"l'unità economica della Repubblica"* (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013) e si pongono in una prospettiva non più statica - come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità - ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).

Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva



situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.

II. Merito

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2012 del Comune di Torrelbelvicino, di cui ai rilievi istruttori formulati, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune in sede istruttoria -ampiamente riportato in narrativa-, deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio dell'Ente, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

II.1. Si premette, comunque, che, alla luce delle precisazioni fornite dall'Amministrazione, possono ritenersi superati i profili di criticità relativi alla gestione residui, allo scostamento tra previsione e accertamento nel recupero dell'evasione tributaria e alla ricognizione del personale.


II.2. Permangono invece le riscontrate criticità connesse al ritardo nell'approvazione del rendiconto, all'indebitamento, agli strumenti di finanza derivata e alle risorse per il fondo per la contrattazione integrativa (art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/10) per le quali si richiama l'attenzione degli organi

tecniche e politici (ognuno per quanto di propria competenza) affinché vengano adottate tutte le possibili misure conseguenziali, anche prudenziali,



a salvaguardia del bilancio.

II.2.1. Quanto al mancato rispetto del termine per l'approvazione del rendiconto che, in specie, è stato approvato in data 23 maggio 2013 a causa della rappresentata carenza di personale, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'ente. Si richiamano, in proposito, le conseguenze previste per il ritardo o per l'omissione nell'adozione del predetto (cfr. procedura disciplinata dall'art. 137 TUEL e dall'art. 120, cc. 2 e 3, Cost. per i casi più gravi; limitazioni ope legis di cui agli artt. 161, commi 1 e 3, 186, 187 e 203, comma 1, lett. a), TUEL; art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali, nonché art. 227, comma 2 bis, TUEL come introdotto dal d.l. 174/2012). Si osserva, ancora, che in virtù della sua natura di atto prodromico, l'assenza del rendiconto potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL, secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato. Pertanto, pur prendendo in considerazione le argomentazioni e giustificazioni fornite sul punto specifico da Codesta Amministrazione, la Sezione non può esimersi dal richiamare l'attenzione sulla circostanza che, al pari della mancata approvazione, anche il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia. Si raccomanda, pertanto, per il futuro l'osservanza dei termini fissati dal



legislatore, anche in considerazione di quanto disposto dal comma 2 bis, dell'art. 227 TUEL, che così dispone: *"In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141"* (comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera l), legge n. 213 del 2012 di conversione con modificazioni del d.l. 174/2012).

II.2.2. In relazione allo sforamento del parametro di deficitarietà n. 7,

"Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)" – si osserva che la presenza di uno stock complessivo di debito nella misura rilevata (155,74%), benché in miglioramento, determina una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni.

Pertanto, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, la Sezione ritiene opportuno segnalare che ogni ulteriore azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve considerare comunque il contesto generale in cui si opera. L'Ente locale, pur nella piena autonomia

decisionale, non può infatti non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti




diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare, tra l'altro, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie che l'entità (155,74%) rilevata ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria.

Nel ricordare, in proposito, i nuovi obblighi sanciti dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011 ed al fine di prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della relativa delibera. Ciò alla luce anche dei nuovi compiti ad essi demandati dall'art. 147 quinquies TUEL.

Si raccomanda, pertanto, un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente ed un attento monitoraggio del livello di indebitamento, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., dal momento che, come evidenziato, il richiamato art. 6 del D.Lgs. 149/2011 richiede una valutazione anche dei comportamenti complessivi che, aggravando lo squilibrio, possano condurre al dissesto.

Si raccomanda, altresì in proposito, di attivare tutte le possibili soluzioni per ricondurre il livello di indebitamento nel rispetto dello specifico parametro e



nel rispetto dei vincoli di legge.

III.2.3 In relazione all'**operazione di finanza derivata**, dall'esame della documentazione acquisita in istruttoria si evince che il contratto stipulato, del tipo *interest rate swap*, registra per il primo periodo (2005/2011) un saldo dei flussi positivo per il Comune, mentre nel secondo periodo (2012/2025) il trend si inverte in senso favorevole alla banca.


La Sezione non può, a tale proposito, che richiamare i principi tesi ad esporre i principi di sana gestione finanziaria ai quali il Comune, nell'esercizio della propria autonomia decisionale, dovrebbe fare riferimento nell'utilizzo degli strumenti di finanza derivata. Al fine del corretto utilizzo degli strumenti di finanza derivata, infatti, l'Ente deve non soltanto tenere conto degli effetti dei derivati sul costo del debito (al fine di valutarne il possibile rendimento/incremento degli oneri per interesse) ma anche analizzare l'operazione finanziaria sotto il profilo degli effetti sui rischi ai quali l'ente è esposto in relazione al proprio indebitamento. Pertanto deve essere valutata la ripartizione del rischio tra le parti, esaminando se i rischi di perdite a carico dell'Ente siano o meno superiori rispetto a quelli a carico della banca, senza che tale esposizione sia compensata da proporzionali prospettive di guadagno. Sostanzialmente ciò significa che occorre esaminare la struttura contrattuale del derivato, osservando se lo stesso è caratterizzato da una connotazione speculativa (a favore della banca) oppure da una connotazione di copertura (a favore del Comune) all'uopo

considerando che, ovviamente, non può definirsi "di copertura" un'operazione che abbia determinato artificiosamente per il Comune il



rischio connesso al rialzo dei tassi (che originariamente non aveva), se ciò si verifica in un momento storico in cui il verificarsi di quel rischio era dato come possibile dal mercato. Occorre, poi, considerare che un altro indice della rischiosità del contratto di finanza derivata può evidenziarsi nella costante negatività, nel tempo, dei valori del *mark to market*, termine con il quale comunemente si intende (Corte di Cassazione, Sez. II penale, sent. n. 47421 del 21.12.2011) *"una proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato in caso di risoluzione anticipata"*, il cui valore è, pertanto, influenzato da una serie di fattori e sistematicamente modulato in funzione dell'andamento dei mercati finanziari. Come peraltro di recente ribadito dalla Corte Costituzionale (pronuncia n. 70 del 28 marzo 2012) è necessario che le modalità di accesso ai contratti derivati da parte degli enti territoriali siano accompagnati da cautele in grado di prevenire l'accollo da parte degli enti pubblici di oneri impropri e non prevedibili all'atto della stipulazione, e ciò *"in considerazione della natura di questa tipologia di contratti, aventi caratteristiche fortemente aleatorie, tanto più per le finanze di un'amministrazione pubblica"*.

Altro elemento cui l'Ente dovrebbe prestare particolare attenzione concerne la sussistenza di un eventuale conflitto d'interessi della banca/advisor della stessa operazione. Per detta argomentazione si richiama quanto in proposito già argomentato da questa Sezione nella Deliberazione n. 170/2009/PRSP (relativa ad altro Comune), laddove si afferma *<il possesso dei requisiti di competenza ed esperienza necessari per il rilascio della dichiarazione di operatore qualificato non può desumersi dall'aver incaricato la controparte*



bancaria dello svolgimento di servizi specialistici quali quelli di monitoraggio o di consulenza. Si ravvisa, invero, una contraddizione in termini tra il rilascio della dichiarazione di operatore qualificato a una controparte bancaria, quale presupposto per consentire a quella controparte di applicare nei riguardi del cliente un regime informativo e di salvaguardia di minor tutela, sul presupposto che egli disponga di professionalità tali da poter competere "ad armi pari" con la banca, da un lato, e l'avvalimento da parte del cliente dei servizi offerti dalla medesima controparte bancaria per poter acquisire quella professionalità necessaria per competere con la banca medesima, dall'altro lato. In altri termini, appare contraddittorio potersi ritenere in grado di competere sullo stesso piano di una banca, con la conseguente rinuncia alle protezioni normative, quando per raggiungere quel piano ci si va a servire proprio di quella stessa banca dalla quale semmai ci si dovrebbe eventualmente tutelare. E', infatti, innegabile che, rivolgendosi a una banca, l'Ente si avvale di un operatore qualificato, ma altresì innegabile che, rivolgendosi alla stessa banca che è controparte dell'operazione rispetto alla quale si richiede la consulenza, l'Ente si avvale di un soggetto che versa in un ontologico e inevitabile conflitto di interessi, che mina pertanto l'affidabilità dell'avviso reso sotto il profilo del difetto di terzietà rispetto all'affare oggetto di valutazione, terzietà che, assieme alla competenza, costituisce un elemento fondamentale e imprescindibile per assicurare la qualità e l'attendibilità della consulenza. In proposito occorre

tenere in conto che la specularità della posizione delle due controparti dell'operazione derivata fa sì che le perdite dell'una si traducano




esattamente nei guadagni dell'altra e viceversa. (.....) Al riguardo, pur non potendo escludersi che in singoli casi l'operatore bancario, pur versando in conflitto di interesse, decida di privilegiare l'interesse del cliente sacrificando il proprio, occorre comunque ragionare secondo una logica di verosimiglianza e di id quod plerumque accidit in base a criteri di ragionevole probabilità, prospettiva, nella quale appare oggettivamente inverosimile o comunque raro e poco probabile che un soggetto privilegi l'interesse altrui sacrificando il proprio>.

Conclusivamente la Sezione richiama l'attenzione del Comune sull'aleatorietà di operazioni finanziarie strutturate con contratti derivati, potendo, in via generale, i medesimi presentare rischi con effetti a carico di esercizi futuri e la cui struttura e complessità potrebbe da un lato non essere in linea con le esigenze finanziarie dell'ente, dall'altro con l'effettiva capacità dello stesso (in relazione agli strumenti conoscitivi e valutativi ed alla professionalità di cui dispone) di comprendere a pieno ed adeguatamente i relativi rischi.

Si ribadisce, pertanto, la necessità che l'Ente adotti tutte le misure utili e necessarie al fine di monitorare attentamente l'andamento dei flussi di finanza derivata, assumendo le iniziative necessarie a prevenire rischi futuri, come da indicazioni normative e dell'Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli enti locali.

II.2.4. 5 In relazione, infine, alla **non conformità a legge (art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010) del fondo per la contrattazione integrativa**, la Sezione, attesa la mancata risposta alle richieste istruttorie



su elementi di valutazione in merito alla costituzione del fondo, evidenzia che le prescrizioni in punto di spesa del personale rappresentano uno specifico obiettivo di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al patto di stabilità che quelli esclusi in guisa che l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non sia più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenti un vero e proprio obiettivo vincolato dalla cui violazione discende, a titolo di sanzione, il divieto di assunzione. La norma che detto obiettivo pone è, dunque, norma di carattere imperativo, non derogabile (cfr. Sezione Controllo Lombardia, delibere nn. 881/PAR del 16.9.2010 e 882/PAR/2010 del 21.9.2010; delibere di questa Sezione n. 316/2012/PRSP per n. 177/2013/PRSP).

In conseguenza, la violazione della norma vincolistica di riferimento deve formare oggetto di apposita pronuncia, in quanto, come precisato dall'art.1, comma 676 della legge n. 296/2006, le disposizioni in materia, sono dettate, ai fini di tutela dell'unità economica della Repubblica, affinché gli enti locali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e, ai sensi dell'articolo 77 bis del decreto legge 112/2008 come convertito dalla legge 133/2008, dette disposizioni costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 terzo comma, e 119 secondo comma della Costituzione.

III. Questa Sezione, conclusivamente, ritiene che, ferme restando tutte le raccomandazioni già formulate in relazione a ciascun elemento di irregolarità/criticità, in relazione alle medesime vada assunta specifica




pronuncia ai sensi del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in L. n. 213 del 7 dicembre 2012.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, resa dall'organo di revisione del Comune di Torrebelvicino (VI), e della successiva istruttoria, in relazione al rendiconto medesimo:

- 1) accerta il ritardo nell'approvazione del rendiconto, avvenuta in data 23 maggio 2013, oltre il termine di legge;
- 2) invita, per il futuro, l'Amministrazione comunale al rispetto del termine per l'approvazione del rendiconto;
- 3) accerta che il Comune di Torrebelvicino nell'esercizio 2012 ha violato le disposizioni in materia di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa (art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010);
- 4) invita l'Amministrazione comunale a prestare, anche per il futuro adeguata attenzione ai limiti fissati dalla legge per il contenimento delle spese di personale e delle spese in generale ed alle norme che li disciplinano;
- 5) accerta l'avvenuto sfioramento del parametro di deficiarietà n. 7-
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui



all'art. 204 del TUEL) – atteso che lo stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti comporta un'incidenza pari al 155,74%;

- 6) invita l'Amministrazione comunale a monitorare attentamente gli andamenti gestori ed il livello di indebitamento attivandosi al fine di rispettarne gli specifici parametri;
- 7) richiama l'attenzione del Comune sull'aleatorietà di operazioni finanziarie strutturate con contratti derivati, potendo, in via generale, i medesimi presentare rischi con effetti a carico di esercizi futuri e la cui struttura e complessità potrebbe da un lato non essere in linea con le esigenze finanziarie dell'ente, dall'altro con l'effettiva capacità dello stesso (in relazione agli strumenti conoscitivi e valutativi ed alla professionalità di cui dispone) di comprendere a pieno ed adeguatamente i relativi rischi e, nel contempo, ribadisce la necessità che l'Ente adotti tutte le misure utili e necessarie al fine di monitorare attentamente l'andamento dei flussi di finanza derivata, assumendo le iniziative necessarie a prevenire rischi futuri, come da indicazioni normative e dell'Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli enti locali;
- 8) richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate

- 9) dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché




all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di
Torrebelvicino (VI) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2014.


Il Magistrato estensore

Dott.ssa Daniela Alberghini



Il Presidente f.f.

dott.ssa Elena Brandolini



Depositato in Segreteria il **30 DIC. 2015**

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

